



COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

Cod. Fisc.: 80012250736

PROVINCIA DI TARANTO

COMANDO POLIZIA LOCALE – Ambiente

Tel. 0998497219 – 228 Fax 0998435404 – E-mail: polizialocale@castellaneta.gov.it

Ordinanza n. _63_ R.O. del 18.06.2017

Oggetto: ordinanza a tutela della nidificazione sull'arenile di Castellaneta Marina di tartaruga del tipo "caretta caretta"

IL CAPO AREA VIII

Dott. Paolo Larizza

Visto il Codice della Navigazione ed in particolare l'art. 36, che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che agli articoli dal 5 al 34, disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

Vista l'ordinanza di sicurezza balneare vigente;

Richiamata la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 07.04.2006;

Visto il D. Lgs. 267/2000, in particolare l'articolo 107;

Visto il decreto sindacale di nomina a Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Castellaneta;

Dato atto che nel tratto di arenile in località Castellaneta Marina compreso tra il lido "la barchetta" e il lido "sporting" è stato individuato un nido di tartaruga marina "caretta caretta" con n. 86 uova depositate;

Che si intende garantire la massima tutela del sito e la necessaria attività di sorveglianza e monitoraggio da parte dei volontari impegnati in tale attività appartenenti alle Associazioni WWF Italia e Anpana.

Fermi restando gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione dei bagnanti nonché degli utenti, in genere posti in capo all'Autorità Marittima, ai fini di tutela ambientale e per la salvaguardia del nido di tartaruga "Caretta Caretta",

ORDINA

è vietato fino al 15 agosto 2017, sul tratto di spiaggia libera demaniale compreso tra il lido "la barchetta" ed il lido "sporting club":

1. occupare la zona di spiaggia circoscritta dalla recinzione posta a tutela del nido, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, mezzi nautici ed ogni altra attrezzatura simile o assimilabile;
2. di occupare l'arenile in prossimità del nido in maniera tale da rappresentare ostacolo al transito del personale addetto alla sorveglianza del sito; A tale riguardo è disposto il posizionamento di idonei cartelli indicanti tali divieti;
3. lasciare natanti in sosta ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio che comunque non devono recare danni al sito;
4. lasciare, oltre il tramonto del sole, nelle aree consentite, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
5. praticare qualsiasi gioco (per esempio: giochi con palla, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.);
6. condurre senza guinzaglio o far permanere in libertà qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al servizio di addetti appositamente formati ed i cani guida per i non vedenti che comunque non possono essere lasciati liberi di circolare;
7. tenere ad alto volume radio, juke box, ed, in generale, apparecchi di diffusione sonora;

8. praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno, molestie o disturbo;
9. gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi natura;
10. circolare con veicoli, anche non a motore
11. il posizionamento in opera di recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia che non siano funzionali alla salvaguardia e tutela del nido;
12. l'accensione fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
13. transito o sosta con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso.
14. installazione di tende, roulotte e altri impianti destinati predisposti ad attività di campeggio;
15. lo svolgimento di gare, tornei ed altre attività organizzate;
16. svolgimento di attività pirotecniche;
17. manifestazioni di qualsiasi genere;
18. pubblicità di qualsiasi tipo, anche mediante riproduzione fonica da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio di volantini ovvero altro materiale.
19. Le manifestazioni considerate di forte impatto sonoro o che inducono propagazione di vibrazioni nel suolo
20. Sono consentite le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione Comunale e da altri organi istituzionali finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente ed alla migliore tutela del sito.

DISPONE

In prossimità del periodo di schiusa l'uso di luci notturne durante le eventuali attività di sorveglianza non deve interferire con l'attività delle tartarughe neonate.

Potrà essere disposta la sospensione della pubblica illuminazione nel tratto di lungomare prospiciente l'arenile interessato in concomitanza con la schiusa delle uova.

Chiunque non osserva le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà perseguito in via amministrativa ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche, con una sanzione da €. 25,00 ad €. 500,00.

La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e altri Organi di Polizia.

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del relativo regolamento di esecuzione. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari e tenuta a disposizione da coloro che esercitano attività in arenile, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della nidificazione fino ad avvenuta schiusa delle uova..

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna e in pari data.

Il presente atto viene acquisito in originale agli atti del Comune di Castellaneta, pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet www.castellaneta.gov.it.

E' disposta la consegna della presente ordinanza alle Associazioni WWF Italia e Anpana ed agli stabilimenti balneari insistenti sul tratto interessato.

Il Responsabile Area VIII
Dott. Paolo Larizza

